

N. 8444/2018 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice rel. ed est.
dott. Giovanni Francesco perilongo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8444/2018 promossa da:

██████████ (CUI 05ept49), nato il 23.02.1982 (alias, ██████████, nato il 01.01.1982) nel villaggio di Rag (Phalia – Punjab, Pakistan), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Tacchi Venturi ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del Tribunale di Venezia;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Presidente *p.t.*;

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -



OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 20.8.2018, [REDACTED] ha impugnato il provvedimento emesso l'11.7.2018 e notificato il 30.7.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente si è costituita in giudizio, mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa svoltasi dinanzi alla medesima.

Il ricorrente è stato ascoltato all'udienza dell'11.3.2019; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del 29.10.2020.

oooo

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto all'ottenimento dello *status* di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e/o di un permesso per ragioni umanitarie.

Ebbene, il ricorso è fondato e, quindi, va accolto nei termini che seguono.

1) Con riferimento alla domanda promossa dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre, innanzitutto, premettere che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n. 722/54, viene definito rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione



socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente, ha riferito di aver lasciato il proprio paese di origine nel 2013 e di essere arrivato in Italia passando per Dubai e la Libia. Con specifico riferimento alle ragioni che lo hanno costretto ad abbandonare il suo paese di origine, il ricorrente ha riferito di essere fuggito in quanto accusato di aver sterminato un gruppo di criminali per impossessarsi dei terreni di proprietà dello zio, che in realtà era stato ucciso da tale gruppo e della cui morte era stato accusato il richiedente stesso. In particolare, [REDACTED] ha precisato di aver sposato, dopo la morte dello zio, la moglie di quest'ultimo che aveva ereditato i terreni in questione e di essere stato accusato dell'omicidio dello zio, in realtà commesso dalla banda criminale che voleva appropriarsi dei terreni.

Ebbene, le dichiarazioni rese dal richiedente con riferimento alle ragioni del suo espatrio risultano incoerenti e contraddittorie, avendo infatti il medesimo dichiarato di essere ricercato per l'omicidio dello zio, del quale è stato accusato oltre un anno dopo la sua morte, per poi precisare che quest'ultimo era stato ucciso dal gruppo criminale e che la realtà dei fatti era nota a tutti, nonché di temere per la propria incolumità ancora oggi nonostante i criminali si siano impossessati ormai dei terreni in questione.



Alla luce delle incoerenze e contraddizioni suddette nonché del mancato deposito di alcuna documentazione a comprova di quanto riferito, non risultano ricorrere i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non potendosi ritenere integrata un'ipotesi di persecuzione *ad personam* per motivi di razza, orientamento sessuale, convinzioni religiose, ecc.

2) Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria. L'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Rilevato che il ricorrente non ha dedotto di poter subire un danno grave ai sensi delle lettere a) e b) della norma citata, dal momento che alcunché è stato dallo stesso dedotto, nel corso delle dichiarazioni rilasciate, in merito al concreto rischio di essere sottoposto al suo rientro alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti, con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) occorre osservare quanto segue.

È noto come le condizioni di sicurezza nel Pakistan siano precarie. Come si evince da siti specializzati ed accreditati circa le condizioni politiche e di ordine pubblico nel Paese - continuano scontri religiosi a carattere tribale e le operazioni militari dell'esercito regolare nei confronti dei ribelli nel nord-ovest. Dal rapporto Amnesty International 2016 emerge quanto segue: *"permangono elevatissimi rischi, nel Balochistan, nel Khyber-Pakhtunkhwa (ex NWFP), nelle aree tribali nonché in generale, nelle zone di confine con l'Afghanistan. Lo stato di allerta rimane particolarmente alto nella stessa capitale Islamabad e nelle altre principali città del Paese, quali Peshawar, Quetta e Karachi, dove anche nel corso di quest'anno si sono verificati sanguinosi atti terroristici. In generale, il livello di allerta in Pakistan resta particolarmente elevato per quanto riguarda possibili attentati, soprattutto ai danni di edifici governativi e militari E', inoltre, elevato il rischio di sequestri.(..)Gravi episodi di violenza settaria (sunniti-sciiti) si sono recentemente registrati a Gilgit e*



lungo la Karakorum Highway. (...) Le Autorità locali in caso di disordini impongono il coprifuoco di alcune aree e - in alcune occasioni - tutti gli stranieri sono stati evacuati dalle predette zone". Secondo Amnesty International le minoranze etniche religiose non sono tutelate con efficacia dalle forze governative e sono esposte a violenze, discriminazioni e attentati.

In tale contesto di sicura precarietà il ricorrente non ha, tuttavia, dedotto elementi valutabili al fine di considerare che in caso di rientro nel Paese di origine sia esposto al rischio di "danno grave", ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; non appare, pertanto, ravvisabile il presupposto per la concessione della protezione sussidiaria, anche alla luce di quanto emerge sulla non esistenza nel 2020 di un conflitto armato generalizzato ai sensi della lett. c) sopra richiamata in Pakistan.

3) Quanto alla domanda volta al riconoscimento di un permesso per motivi umanitari, occorre premettere che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria, si ponevano e si pongono in rapporto di complementarità.

Inizialmente, e fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, il sistema era completato dalla protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "*gravi motivi di carattere umanitario*" dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*", ossia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione



dello *status* di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.

Si trattava, dunque, di una misura connotata dai caratteri della residualità (potendo essere applicata quanto non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale) e dell'atipicità, in quanto non vi era una specifica tassativizzazione delle fattispecie nelle quali poteva essere riconosciuta, ma l'utilizzo di una clausola che si potrebbe definire "aperta" e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.

Quanto all'individuazione delle fattispecie di vulnerabilità che legittimavano il riconoscimento della protezione umanitaria, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);

b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);

c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;

d) l'espulsione con "*modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate*" di "*persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali*".

I casi a) e b) si presentavano come sovrapponibili ai presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 251/2007, per cui venivano in rilievo quando tali forme di protezione non potevano essere riconosciute, tipicamente la presenza dei reati ostativi previsti dagli artt. 10 e 16 del D. Lgs. n. 251/2007, in applicazione del principio di *non refoulement*.



La giurisprudenza di legittimità aveva individuato a titolo di esempio le ipotesi di cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese (cfr. Cass. n. 26887/2013).

Il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 3716 del 30.7.2015, sempre a titolo esemplificativo, aveva individuato il pericolo di esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, il richiedente che presentava gravi condizioni psico-fisiche o affetto da gravi patologie che non potevano essere adeguatamente trattate nel Paese di origine, la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine che non potesse essere ricondotta al concetto di conflitto armato rilevante ai fini della protezione sussidiaria, la sussistenza di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza e la situazione familiare del richiedente asilo da valutare ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U., tenendo in particolare considerazione la durata nel tempo e la stabilità dei legami familiari e personali (madri di minori).

Da ultimo, era stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poteva venire in rilievo anche l'integrazione sociale del richiedente, con la precisazione, tuttavia, che essa non era di per sé sola sufficiente, ma doveva essere una circostanza valutata unitamente ad altre; in particolare, era necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Una situazione di vulnerabilità, in particolare, poteva ricorrere nel momento in cui, in caso di rimpatrio, il richiedente si trovasse di una condizione di mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza in cui non fosse radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare le esigenze ineludibili della vita personale, quale quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa (cfr. Cass. n. 4455/2018 e successive pronunce conformi, il cui orientamento è stato definitivamente avallato da Cass., SS.UU., n. 29459/2019).



Il sistema veniva modificato, a decorrere dal 5.10.2018, dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che abrogava l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. "protezione speciale").

Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D. Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater).

Per la fattispecie della protezione speciale, peraltro, veniva mantenuta e adattata la norma di raccordo con la protezione internazionale di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, per cui, se la Commissione, pur non concedendo e della protezione internazionale, reputava comunque sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Il legislatore, dunque, sostituiva la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative, pur mantenendo il connotato della residualità di tali forme di protezione.

Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., le innovazioni di cui si è appena dato conto avrebbero trovato applicazione soltanto alle domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, ossia dopo il 5.10.2018.

Quelle presentate anteriormente, invece, avrebbero dovuto essere valutate sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'interpretazione che di tali disposizioni era stata data dalla giurisprudenza; laddove, poi, fosse accertato il diritto del ricorrente all'ottenimento di tale forma di protezione, il Questore avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali" e soggetto alla



disciplina e all'efficacia temporale di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018 (cfr., *ex multis*, Cass. n. 4890/2019, il cui orientamento è stato avallato da Cass., SS.UU., n. 29460/2019).

L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Per quanto di interesse, è stato innanzitutto modificata la clausola generalissima contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, specificando che, nel rifiutare o revocare il permesso di soggiorno anche sulla base di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, "quando" il richiedente "non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti", deve comunque essere "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" [art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 130/2020, che ha introdotto tale inciso].

In secondo luogo, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (sola fattispecie contemplata dalla versione originaria della norma introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", tenuto conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo, ancorché non esclusivo e con i limiti che sopra si sono visti, all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.



Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.

Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno (nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n. 130/2012).

A differenza del regime previgente, il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ha durata biennale (e non più annuale) e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sia stato rilasciato per la presenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale [cfr. rispettivamente nuovi art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 286/1998, a loro volta introdotti rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

In terzo luogo, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in *“gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”*, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di *“condizioni di salute di particolare gravità”* [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

È stato espressamente previsto che nel caso in cui ricorrano tali presupposti ma non quelli per il rilascio della protezione internazionale, la Commissione trasmetta gli atti al Questore per il rilascio del titolo di soggiorno [nuovo art. 32, comma 3.1, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].



In quarto luogo, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di “grave” (e non più solo “eccezionale”) “calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-*bis*, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].

Il legislatore, inoltre, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 che si sono elencate in precedenza e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la Commissione che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].

L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “*anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile*”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.

L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Ne consegue che la domanda di protezione umanitaria presentata dal ricorrente dovrà essere valutata alla luce della normativa sopravvenuta.



Da ultimo, occorre rilevare che, anteriormente alle innovazioni introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, la giurisprudenza aveva ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, parte della dottrina aveva ipotizzato una "riespansione" dell'ambito applicativo del diritto d'asilo per quelle fattispecie nelle quali si poteva in precedenza riconoscere la protezione umanitaria ma non erano state considerate dal d.l. n. 113/2018.

L'ipotesi più importante era quella del diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'integrazione sociale, che però il d.l. n. 130/2020 ha espressamente preso in considerazione, per cui, alla luce delle recenti modifiche normative, si può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.

Ebbene, tenuto conto della normativa applicabile al caso di specie sulla base della ricostruzione sopra offerta, deve dunque essere accolta la domanda svolta dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari (oggi c.d. protezione speciale), stante la documentazione depositata in atti dal ricorrente a comprova della propria integrazione e dell'inserimento sociale del medesimo in Italia, ossia alla luce dell'attività lavorativa svolta dal richiedente, da ottobre 2018, attualmente con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione netta di circa 1.200,00 euro al mese.

Nulla sulle spese stante il mancato deposito da parte del ricorrente dell'istanza di liquidazione e della delibera di ammissione del Coa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona così provvede:

- **accoglie** la domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED] nel villaggio di Rag



RG n. 8444/2018
Decreto n. cronol. 10816/2020 del 10/12/2020

(Phalia – Punjab, Pakistan) e, per l'effetto, manda al questore competente per il rilascio di un permesso per motivi umanitari (c.d. protezione speciale);

- nulla sulle spese;

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 29 ottobre 2020.

Il giudice relatore

dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente

dott.ssa Tania Vettore

